



Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: **207** Data: **05/12/2025**

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DELLE
TARiffe IN VIGORE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **cinque** del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTE
CIARPELLA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
BALESTRIERI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
FARINA ENZO	Assessore	Presente
TRAINI MARCO	Assessore	Presente
BRACALENTE MARIA LAURA	Assessore	Presente
TORRESI ELISA	Assessore	Presente

Assiste Il Segretario Generale , Dott. Luigi Caropreso .

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, Il Sindaco , Avv. Massimiliano Ciarpella dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli oggetti posti all'ordine del giorno.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 *“Disposizioni in materia di federalismo municipale”* a mente del quale *“... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”*;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2019 è stata istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo municipale”*, ed approvato il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della stessa imposta;

VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13/03/2024 l'ente ha provveduto a modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno, consistente in una rimodulazione in aumento delle tariffe dell'imposta ed un ampliamento del periodo di applicazione della stessa;

CONSIDERATO che con la revisione dell'impianto normativo sopra indicata le tariffe dell'imposta deliberate sono quelle riportate all'art. 4 del richiamato regolamento, come di seguito esposto:

Articolo 4 - Tariffe

comma 1. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del presente regolamento è pari ad Euro 1,00 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;

comma 2. La tariffa di prima istituzione per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 1,00 al giorno per piazzola/spazio singolo;

comma 3. La tariffa di prima istituzione per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 28,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;

comma 4. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

RILEVATO inoltre che con la medesima modifica regolamentare si è provveduto a modificare anche il periodo di applicazione dell'imposta, come di seguito indicato:

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

comma 3. *“L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 1° giugno al 15 settembre compresi”*

RILEVATO che l'amministrazione intende operare un percorso di potenziamento dei servizi pubblici dedicati al turismo ed all'accoglienza, in particolare mediante l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali, iniziative di animazione e servizi di promozione del territorio;

RITENUTO altresì opportuno incrementare l'offerta turistica di cui sopra senza sottrarre risorse ad altre attività messe in campo dall'ente;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di reperire le risorse necessarie all'incremento ed al miglioramento dei servizi turistici comunali, si è reso opportuno porre in essere una rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che è stato demandato all'Ufficio Tributi ed Entrate di svolgere un'approfondita analisi dei dati relativi agli alloggiati, ricavati dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate ed operata sulla base di quanto ricavabile per l'ultima annualità disponibile (2024), al fine di valutare l'impatto potenziale degli adeguamenti tariffari e di assicurare un'equa distribuzione del prelievo;

RILEVATO che una tariffa pari a **€ 1,50 per persona per notte** garantisca il miglior compromesso tra l'esigenza di garantire maggiori entrate per il potenziamento dei servizi turistici e la volontà di mantenere un livello tariffario competitivo e sostenibile per gli operatori e per gli ospiti;

VALUTATO pertanto opportuno procedere ad una rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026, da applicarsi a decorrere dal 01.06.2026, secondo quanto sopra indicato;

PRESO ATTO che, sulla base degli introiti relativi all'imposta di soggiorno registrati a consuntivo per l'anno 2024 (pari a circa euro 185.000,00), è ragionevole prevedere che l'aumento della tariffa giornaliera applicata (e sue derivazioni) da 1,00 euro a 1,50 euro al giorno per persona andrebbe a generare un gettito che può essere stimato in circa 290.000,00 euro;

RITENUTO pertanto che, sulla base delle previsioni di entrata operate, l'equilibrio del bilancio di previsione 2026 dell'ente potrà essere garantito modificando le tariffe previste dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno e confermate per il 2025 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17.12.2024, come di seguito indicato per l'anno 2026:

Tariffe Imposta di Soggiorno anno 2026

- *La tariffa individuata al comma 1 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è pari ad Euro 1,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Regolamento Comunale;*
- *La tariffa individuata al comma 2 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 1,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;*
- *La tariffa individuata al comma 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 42,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;*

VISTO che l'art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTI:

- *l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- *l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 il quale dispone che il termine per l'approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi è fissato entro la data prevista dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, al fine di garantire coerenza tra il presente atto e la normativa comunale vigente, il Regolamento dell'imposta di soggiorno sarà aggiornato con apposito provvedimento da assumersi dal Consiglio Comunale alla prima utile occasione;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

c. 15 – "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

c. 15-bis. – "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."

c. 15-ter. – " A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

c. 15-quater.- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che detta le competenze della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di modificare, per l'anno 2026, le tariffe dell'imposta di soggiorno come di seguito indicato:

Tariffe Imposta di Soggiorno anno 2026

- *La tariffa individuata al comma 1 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati in tutte le strutture ricettive così come definite ai sensi dell'art. 2 c. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è pari ad Euro 1,50 al giorno per persona (nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva), ad eccezione delle fattispecie regolamentate ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Regolamento Comunale;*
- *La tariffa individuata al comma 2 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i pernottamenti effettuati nelle aree sosta camper è pari ad € 1,50 al giorno per piazzola/spazio singolo;*
- *La tariffa individuata al comma 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno, prevista per i soggetti che stipulano contratti stagionali per l'affitto di piazzole e strutture fisse/mobili all'interno di campeggi o villaggi vacanze (utilizzo di tipo stanziale), è determinata in maniera forfettaria, ed è pari ad € 42,00 annui per piazzola o struttura fissa/mobile;*

2. di adeguare la previsione di entrata del Capitolo 47/00 rubricato “Imposta di Soggiorno”, bilancio 2026-2028, aggiornando la stima della stessa in euro 290.000,00;

3. di proporre al competente Consiglio Comunale di aggiornare, con successiva e apposita Deliberazione di modifica, il testo dell'art. 4 del Regolamento Comunale dell'imposta di soggiorno, al fine di renderlo coerente con le tariffe dell'imposta approvate con il presente atto;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. 6/12/2011, n. 201, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze;
5. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune e darne diffusione alle strutture ricettive presenti sul territorio;

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi in modo palese nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Avv. Massimiliano Ciarpella

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Caropreso